# PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

*Il presente documento rappresenta un estratto, ad uso dei richiedenti e degli operatori CAA, del Manuale generale per la presentazione e l'istruttoria della domanda di accertamento dei requisiti per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), approvato con decreto del Direttore dell'AVEPA n. 138/2022.*

*Le parti funzionali all'attività istruttoria e di controllo sono omesse.*

# INDICE

**1** *omissis* ..... 3
**2** *omissis* ..... 3
**3 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)** ..... 3
**4 RICHIEDENTE E FASCICOLO AZIENDALE** ..... 4
**5** *omissis* ..... 5
**6 FASI PROCEDURALI DELL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER LA QUALIFICA DI IAP** . 6
**6.1 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA** ..... 6
**6.1.1 Moduli e contenuti della domanda** ..... 6
**6.1.2 Controlli informatici in compilazione e preverifica** ..... 15
**6.1.3 Condizione di extraordinarietà** ..... 16
**6.1.4 Allegati e dichiarazioni** ..... 16
**6.2 PRESENTAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA - AVVIO DEL PROCEDIMENTO** ..... 17
**6.2.1 Presentazione tramite il CAA mandatario** ..... 17
**6.2.2 Presentazione in proprio o tramite soggetto delegato (SD)** ..... 18
**6.2.3 Presentazione tramite CAA riconosciuto ai sensi della DGR 956/2010 della domanda in condizioni extra ordinarietà** ..... 18
**6.2.4 Registrazione della domanda** ..... 19
**6.3 COSTITUZIONE DEL FASCICOLO DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO IAP** ..... 20
**6.4 RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA IAP E REGISTRO IAP** ..... 21
**6.4.1 Riconoscimento persona fisica:** ..... 21
**6.4.2 Riconoscimento persona giuridica** ..... 22
**7** *omissis* ..... 22
**8** *omissis* ..... 22
**9** *omissis* ..... 22
**Allegato A1** ..... 23
**Allegato A2** *omissis* ..... 26
**Allegato A3** *omissis* ..... 26
**Allegato A4** *omissis* ..... 26
**Allegato A5** *omissis* ..... 26

**1** *omissis*

**2** *omissis*

## 3 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

La figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) è stata introdotta dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che ha attribuito alle Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti.

La qualifica può essere riconosciuta all'imprenditore agricolo (estendibile anche alle persone giuridiche che svolgono esclusivamente attività agricola) che:

- risulti essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali;
- dedichi all'attività lavorativa agricola (ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, che si riduce ad almeno il 25 % nelle zone svantaggiate;
- ricavi da tale attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro globale (nel caso di attività svolte in zone svantaggiate la percentuale è ridotta al 25%).

La normativa prevede che il soggetto possa fare richiesta di riconoscimento della qualifica anche **in assenza dei requisiti** (ai sensi del comma 5 ter art. 1 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99). In questo caso viene rilasciata una certificazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda e il contestuale impegno a raggiungere i requisiti entro il termine stabilito dalle Regioni.

La Regione del Veneto, affidando all'AVEPA le funzioni facenti capo agli ex servizi dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura, ha delegato alla stessa l'accertamento del possesso dei requisiti per l'ottenimento della qualifica di IAP.

Con successive deliberazioni, la Giunta regionale ha indicato i contenuti, le modalità di presentazione delle domande, l'iter dell'istruttoria cui deve attenersi l'AVEPA e i criteri con i quali vengono calcolati e attribuiti i valori di tempo e reddito nelle diverse situazioni aziendali.

Inoltre, la stessa Regione ha definito **gli indici parametrici di tempo e reddito ordinariamente attribuibili alle principali attività agricole** da utilizzare nella determinazione dei requisiti di tempo e reddito richiesti dalla normativa per l'ottenimento della qualifica IAP e **i coefficienti di correzione dei tempi ordinari** relativamente alle coltivazioni/agli allevamenti biologici, all'ubicazione e alla pendenza dei terreni e agli allevamenti di piccole dimensioni, procedendo periodicamente alla revisione degli indici e dei coefficienti.

Per taluni colture ed allevamenti, la Regione ha definito dei valori di produzione media annua di riferimento per gli indici parametrici di tempo e reddito indicati (es. molluschicoltura, acquacoltura intensiva, …).

Gli indici ordinari di tempo e reddito convenzionali, riportati in forma tabellare, fanno riferimento alla situazione produttiva aziendale del richiedente alla data del **10 novembre** dell'ultima annata agraria conclusa.

Tempi e redditi diversi da quelli tabellari potranno essere attribuiti alle imprese, qualora per particolari orientamenti produttivi aziendali, venga riconosciuta oggettivamente la **non ordinarietà** degli stessi (extra-ordinarietà).

La Regione ha fissato in **1800** ore per unità lavorativa attiva il tempo massimo da considerare al fine di stabilire la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività di cui all'articolo 2135 del c.c., nel caso di contemporanea presenza di attività agricola e attività diversa da quella agricola. Inoltre, ha determinato che la situazione produttiva aziendale dell'impresa, riferita all'ultima annata agraria conclusa, deve garantire almeno **900** ore di lavoro (**450 ore** in caso di zone svantaggiate montane).

La qualifica di IAP non viene riconosciuta a soggetti, persone fisiche, che non abbiano ancora svolto attività d'impresa o l'abbiano appena iniziata, per cui per gli stessi è necessario riscontrare l'esercizio regolare di attività agricola da almeno **un anno** all'interno delle aziende che conferiscono loro tempo e reddito di lavoro**.**

Il documento che accerta il possesso dei requisiti per la qualifica IAP (riconoscimento) ha validità di **dodici mesi,** a partire dalla data di avvenuta registrazione. Nel caso di soggetto giuridico, la durata di tale documento non può superare quella del riconoscimento del soggetto apportatore.

La Regione ha fissato in **trentasei mesi** dalla data di protocollazione della domanda di qualifica, il termine massimo entro cui i soggetti, persone fisiche e giuridiche, in assenza di requisiti, devono dimostrare il raggiungimento degli stessi.

Inoltre, ha disposto che la riduzione al 25% di tempo e reddito si applichi alle **zone svantaggiate** identificate nell'ambito della programmazione regionale per lo Sviluppo rurale, quando la sede legale dell'impresa e la prevalenza (> 50%) della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) rientrano in zona svantaggiata.

L'AVEPA ha predisposto un applicativo informatico denominato **IAP** per la compilazione, la presentazione delle domande e il rilascio del riconoscimento.

Il raggiungimento dei requisiti di tempo, reddito e professionalità viene valutato sulla base di informazioni acquisite dal fascicolo aziendale e/o dichiarate dal richiedente in domanda.

I nominativi dei richiedenti cui è stata riconosciuta la qualifica di IAP vengono registrati in un **repertorio informatico** 'registro IAP' costituito da più sezioni in funzione delle diverse tipologie di domanda: persona fisica (PF), persona giuridica (PG) e 5-ter.

# 4 RICHIEDENTE E FASCICOLO AZIENDALE

Tutti i procedimenti di competenza dell'AVEPA, compresi quelli connessi all'erogazione di aiuti, contributi o premi comunitari, nazionali o regionali, sono gestiti a partire dall'anagrafe delle imprese come stabilito dal D.P.R. 503/1999.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all'Anagrafe del settore primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario approvate dalla Giunta regionale del Veneto con DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Il richiedente, persona fisica, che intende presentare istanza ai fini del riconoscimento della qualifica IAP deve preventivamente:

- costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale relativo alla propria ditta individuale;
- accertarsi che eventuali società agricole, in cui svolge attività d'impresa e che concorrono a fornirgli tempo e reddito per il raggiungimento dei requisiti, abbiano costituito e/ aggiornato il fascicolo aziendale;

- costituire un fascicolo aziendale semplificato, qualora non abbia una propria posizione anagrafica, ma sia presente nella scheda “persone” del fascicolo di società nelle quali interviene nell’amministrazione.

Il richiedente, persona giuridica, nella figura del rappresentante legale, deve preventivamente:

- costituire e /o aggiornare il fascicolo aziendale relativo alla società;
- accertarsi che la persona fisica apportatrice della qualifica IAP alla società sia correttamente registrata all’interno della scheda ‘persone’ nel relativo fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale deve essere obbligatoriamente costituito e/o aggiornato presso:

- il CAA al quale il richiedente ha conferito mandato;
- l’AVEPA qualora il richiedente non abbia conferito mandato ad alcun CAA.

In questo caso lo Sportello unico agricolo competente è quello della provincia di residenza del soggetto richiedente, in caso di persona fisica, o quello della provincia in cui ha sede legale la ditta nel caso di persona giuridica.

Nel caso in cui l’azienda abbia costituito il fascicolo aziendale presso un organismo pagatore diverso dall’AVEPA e debba presentare domanda di accertamento dei requisiti per la qualifica IAP in Veneto, dovrà provvedere alla costituzione di analogo fascicolo aziendale presso l’AVEPA (tramite CAA o Sportelli unici agricoli), al fine di garantire la corretta imputazione di tempo e reddito provenienti dall’attività agricola e calcolati in base alla situazione produttiva dell’azienda stessa.

Come più sopra riportato, per il calcolo del parametro di tempo e reddito si fa riferimento alla situazione organizzativa aziendale riportata nel/i fascicolo/i aziendale/i relativo/i alla/e realtà aziendale/i in cui opera il richiedente, con riferimento alla data del 10 novembre dell’ultima annata agraria conclusa, eccezione fatta per le domande di conferma del raggiungimento dei requisiti IAP. In quest’ultimo caso, il sistema fa riferimento alla situazione del fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di conferma.

Quando viene presentata la richiesta di accertamento dei requisiti IAP il fascicolo afferente alla persona fisica, ditta individuale o persona giuridica deve essere in stato **valido**.

I fascicoli aziendali relativi alle aziende di cui si avvale il richiedente per il calcolo del raggiungimento dei requisiti non possono essere nello stato **cessato**.

Le informazioni relative al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, contenute nel “*registro IAP*”, sono visibili anche nell’ apposita scheda “*QUALIFICA IAP*” presente all’interno dei fascicoli aziendali dei soggetti per i quali è stata conclusa la fase di registrazione.

## **5** *omissis*

# 6 FASI PROCEDURALI DELL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER LA QUALIFICA DI IAP

## 6.1 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione della domanda di accertamento dei requisiti per qualifica di IAP avviene esclusivamente per via telematica, attraverso l'applicativo ***IAP*** dell'AVEPA, e può essere effettuata:

1. da parte del richiedente che, a tal fine, dovrà preventivamente richiedere l'abilitazione all'*applicativo IAP*;
2. da un soggetto delegato, dopo aver ottenuto la necessaria abilitazione all'*applicativo IAP.*

***Nel corso di validità del riconoscimento che accerta i requisiti per la qualifica IAP il sistema non consente la compilazione di un'altra domanda.***

### 6.1.1 Moduli e contenuti della domanda

L'applicativo IAP prevede quattro moduli di domanda diversi a seconda della tipologia di richiedente:

**a.** ***domanda persona fisica (PF);***

**b.** ***domanda persona giuridica (PG);***

**c.** ***domanda ai sensi del comma 5 ter art. 1 d.lgs. n. 99/2004 (PF e PG);***

**d.** ***domanda di conferma del comma 5 ter art. 1 d.lgs. n. 99/2004, (da compilare al raggiungimento dei requisiti di tempo, reddito e professionalità nei termini previsti dalla normativa) (solo PF).***

La compilazione dei quadri delle domande avviene richiamando dati aggiornati da fascicolo e inserendo dati dichiarati dal richiedente la qualifica.

***a. domanda persona fisica (PF)***

Di seguito si forniscono le indicazioni operative per garantire una corretta compilazione dei *dati dichiarativi,* presenti nelle diverse schede della domanda persona fisica:

- <u>sezione INPS:</u> da inserire se il soggetto è in possesso di iscrizione INPS;
- <u>svolgimento solo attività agricola/anche attività extragricola</u>; il richiedente deve indicare se si trova in una condizione di solo lavoro agricolo o se esercita anche un'attività extragricola.
- <u>tipologia di lavoro extragricolo svolto</u>: autonomo o dipendente (con individuazione della sede nel caso del lavoro dipendente);
- <u>conoscenze e competenze professionali</u>.

  Secondo quanto indicato al punto 2.3 dell'allegato A alla DGR n. 1450/2019, il possesso di conoscenze e competenze professionali, deriva alternativamente da:

  a. titolo di studio attinente al settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo) o in alternativa iscrizione all'ordine dei dottori

agronomi e dottori forestali, collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

b. attestazione di frequenza a un corso di formazione riconosciuto, organizzato e gestito da Organismi di formazione regolarmente accreditati nella Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP. Attestazioni relative a corsi frequentati presso altre Regioni devono consentire il rilievo degli estremi di accreditamento e abilitazione, concessi dalle competenti strutture, nonché autorizzazione alla specifica attività di formazione sopra evidenziata;

c. esercizio di attività agricola, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di qualifica, in qualità di:

    - titolare di impresa agricola da documentare attraverso la data di apertura della partita IVA e/o la dimostrazione dello svolgimento dell'attività mediante evidenze probatorie (es. apertura fascicolo aziendale e concomitante presenza di fatture nel periodo considerato, pagamenti diretti, ecc.);

    - coadiuvante familiare o lavoratore agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai rispettivi ruoli, comprese le attività di apprendistato;

    - socio, amministratore di società agricola attestabile dalle visure camerali.

- <u>tempo dichiarato per attività extragricole</u>: vanno indicate le ore di lavoro impiegate dal richiedente nello svolgimento di attività non agricole. Nel caso di svolgimento di lavoro dipendente, corrisponde all'orario di lavoro previsto nel contratto di lavoro collettivo nazionale e/o individuale. Qualora dallo stesso non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, il contratto dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del datore di lavoro in esito all'impegno orario effettivo corrisposto, che dovrà essere inserita fra gli **allegati** alla domanda.

  **Non viene rilasciato alcun 'riconoscimento'** di qualifica IAP quando l'attività non agricola comporta un impegno in termini di tempo di lavoro superiore a 900 ore/anno e a 1350 ore/anno in zone svantaggiate.

  Si precisa che nell'attività extragricola va considerato anche l'eventuale esercizio di attività agricola svolta presso altra azienda, in qualità di dipendente, ad eccezione del caso del socio-lavoratore di una cooperativa agricola.

  In quest'ultimo caso, infatti, in considerazione di quanto previsto dal comma 5, art. 1, del d.lgs. 99/2004, l'attività del **socio-lavoratore** nell'ambito di società cooperativa agricola con esclusiva attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile viene considerata ai fini della qualifica IAP, qualora sia dimostrata la **partecipazione al rischio** della società medesima nel consiglio di amministrazione.

  Per il socio-lavoratore va indicato il tempo e il compenso relativo al lavoro dipendente così come derivante da contratto di lavoro subordinato, aumentato dell'eventuale tempo e reddito derivante dall'attività di amministrazione, che dovranno essere dimostrati con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal presidente o dal consiglio di amministrazione (tempo) e con opportuna documentazione fiscale (reddito).

- <u>reddito dichiarato da attività extragricole</u>: vanno sommati tutti i redditi derivanti da lavoro di natura

non agricola, indicati al punto 2.2.2 dell'allegato A della DGR n. 1450/2019 riferiti all'esercizio fiscale concluso (31 dicembre precedente anno presentazione domanda)

- redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- redditi da lavoro autonomo e assimilati
- redditi d'impresa con esclusione di quelli derivati da attività in connessione a quella agricola, delle società di capitali e/o altri soggetti che hanno optato per il regime normale nella gestione delle attività connesse;
- redditi da partecipazione con riferimento ad attività di partecipazione in società di persone non agricole ed equiparate;
- redditi contribuenti minimi.

L'elenco di tali redditi può essere oggetto di integrazione da parte della Regione.

**Nel caso di redditi da partecipazione a società non agricole** la percentuale da utilizzare per il calcolo del reddito è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda.

**Nel caso in cui il soggetto richiedente la qualifica partecipi a società di persone e assimilabili che non svolgono esclusivamente attività agricola**, nel calcolo del reddito extra agricolo dovrà essere considerata anche la sua quota di partecipazione riguardante i redditi di natura non agricola in seno alla predetta società, determinabile in base al bilancio e/o dichiarazione fiscale annuale. Tale quota andrà integrata con la situazione personale del socio, rinvenibile dalla dichiarazione dei redditi.

**Nel caso in cui il soggetto richiedente la qualifica partecipi a società che non svolgono esclusivamente attività agricola,** per i compensi liquidati in qualità di amministratori si determinerà la percentuale in valore dei redditi derivanti dall'attività agricola rispetto al totale, sulla base delle attività della società classificate in base ai codici ATECO ed al relativo valore di ciascuna in base al bilancio e/o dichiarazione fiscale annuale. Tale percentuale applicata al compenso determina la quota dello stesso assegnabile al reddito agricolo, mentre la restante quota sarà contabilizzata come reddito extra agricolo. Tale quota andrà integrata con la situazione personale del socio, rinvenibile dalla dichiarazione dei redditi.

- <u>fonte reddito</u>: va indicato se il dato riportato è "presunto" o "certo".

Si intende "**certo**" il dato derivante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno della domanda (redditi anno fiscale precedente).

Qualora la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica IAP sia anticipata rispetto alla normale scadenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali, il richiedente potrà:

- utilizzare i dati relativi alla precedente annata fiscale dichiarata, nel caso in cui la sua situazione reddituale da attività non agricola sia presumibilmente invariata, ovvero non comporti una prevalenza rispetto al reddito di natura agricola;
- ricavare i dati dai documenti fiscali in possesso relativi all'annata fiscale conclusa.

In questi casi andrà scelta l'opzione "**presunto**".

L'AVEPA, istruite le domande sulla base delle dichiarazioni rese, si riserva di verificare che, nel corso dell'ultimo esercizio fiscale concluso, non siano intervenute delle variazioni tali da

compromettere il riconoscimento della qualifica IAP, acquisendo le dichiarazioni fiscali dell'anno precedente.

Come indicato al capo 1 art. 1 comma 1 del d.lgs. 99/2004: "*Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro".*

Di seguito alcune precisazioni in merito ai compensi di cui sopra:

- il compenso percepito in qualità di presidente di un consorzio di bonifica non rientra né nel computo del reddito agricolo né in quello del reddito globale da lavoro in quanto trattasi di una somma percepita per l'espletamento di una carica ricoperta nell'ambito di un ente pubblico tra le cui finalità si riscontra la tutela del patrimonio agricolo;
- l'indennità percepita quale presidente dell'unione regionale veneta bonifiche (associazione) non va computata nel reddito globale da lavoro in quanto deriva da una carica maturata all'interno dell'associazione stessa in funzione della già ricoperta carica di presidente del consorzio di bonifica. Fra le finalità dell'associazione vi è il "provvedere all'informazione e alla consulenza agli associati in ordine a problemi generali e speciali della bonifica" e come tale si tratta quindi di associazione operante anche nel settore agricolo;
- il compenso percepito quale componente di associazioni e sindacati agricoli (ad es.: federazione provinciale coltivatori diretti, unione provinciale agricoltori, ecc…) non rientra né nel computo del reddito agricolo né in quello del reddito globale da lavoro in quanto trattasi di una indennità percepita in un'associazione operante nel settore agricolo;
- i compensi percepiti quale consigliere di amministrazione di consorzi fidi ossia quali enti di garanzia ed assistenza tecnica e finanziaria nel settore agroalimentare con l'obiettivo di offrire "prodotti appositamente pensati e costruiti per rispondere alle esigenze del settore agricolo", rientrano nel novero delle somme percepite quale indennità per cariche ricoperte in enti operanti nel settore agricolo e come tale non vanno computate nel reddito globale da lavoro;
- infine, il compenso derivante dalla partecipazione nei ruoli del sindacato nazionale enti di bonifica irrigazione e miglioramento fondiario entra nel computo del reddito globale da lavoro; nel particolare si tratta di compenso derivante da "*ente che opera ai fini di tutela della disciplina contrattuale collettiva e regolamentare dei rapporti di lavoro"* e quindi non assimilabile ad un ente che opera propriamente nel settore agricolo.

Dal reddito globale da lavoro vanno esclusi, in base a quanto indicato al punto 2.2. dell'allegato A alla DGR n. 1450/2019, anche i proventi di partecipazione di società di capitale e quelli di partecipazione dei soci accomandanti nel caso di società in accomandita semplice.

**Nel caso d'istanza presentata da persona fisica, il sistema aggancia alla stessa tutte le posizioni, le cosiddette "aziende collegate", relative al codice fiscale del richiedente, sia in qualità di titolare di fascicolo, sia in quanto presente nella scheda "persone" del fascicolo di società** con un ruolo di amministratore (socio/rappresentante legale per le società di persone, socio amministratore/rappresentante legale per le società cooperative, rappresentante legale/amministratore per le società di capitale e rappresentante legale/socio accomandatario per le società in accomandita semplice, relativamente al socio accomandatario).

Per ciascuna delle “aziende collegate” il richiedente dovrà dichiarare:

- La percentuale di ripartizione del tempo-lavoro:

  il sistema propone una percentuale di ripartizione del **tempo** complessivo derivante dalla situazione produttiva aziendale, tenendo conto del numero di soggetti che amministrano l’azienda indicati nella scheda “persone”, che individua la compagine sociale riscontrabile dalla visura camerale.

  Il compilatore **dovrà modificare** tale dato, qualora la ripartizione proposta dal sistema non rispecchi la realtà aziendale, per una diversa quota di partecipazione nel caso delle società di persone, o per un diverso effettivo impegno lavorativo all’interno dell’azienda del richiedente la qualifica per tutte le forme giuridiche.

  In questo caso dovrà essere presente a fascicolo di domanda un documento comprovante quanto dichiarato: visura camerale/statuto nel caso di società semplici e società in nome collettivo o dichiarazione congiunta di tutti i soggetti coinvolti per tutte le forme giuridiche.

  **La dichiarazione congiunta, sottoscritta** da tutti i soggetti che intervengono nell’amministrazione della società **deve essere allegata** alla domanda.

  Nel caso di titolare di ditta individuale il sistema propone la percentuale del 100% e non è modificabile.

- La percentuale di ripartizione del **reddito**:

  relativamente alle società di persone, il sistema propone la ripartizione del reddito complessivo derivante dalla situazione produttiva aziendale, tenendo conto del numero di soggetti che amministrano l’azienda, indicati nella scheda “persone” coerentemente a quanto riscontrabile dalla visura camerale.

  Il compilatore **dovrà modificare** tale dato, qualora la quota di partecipazione al capitale sociale (o la quota di ripartizione degli utili) sia diversamente distribuita. La percentuale da inserire in questo caso è quello derivante dalla visura camerale/statuto e riportata nella dichiarazione dei redditi del soggetto richiedente la qualifica. Qualora nel corso dell’anno solare intervengano delle modifiche nella percentuale di partecipazione va considerata la situazione risultante al 31/12 dell’anno precedente la presentazione della domanda (alla data di presentazione della domanda nel caso di conferma 5 ter).

  Nel caso delle società cooperative agricole, la percentuale da inserire va calcolata in base al numero di soci e il reddito da attività agricola sarà composto dal compenso percepito come amministratore, indicato in domanda, e da quota parte del reddito della società calcolato sulla situazione produttiva aziendale ripartito in base alla percentuale dichiarata.

  Nel caso di società di capitale, non è possibile inserire alcuna percentuale, in quanto il reddito di natura agricola è dato dal compenso che l’amministratore percepisce per la sua attività.

  Nel caso di ditta individuale, il reddito viene calcolato sulla base della situazione produttiva ed attribuito per intero al titolare.

- Le ore di lavoro apportate da altri soggetti impegnati nell’azienda: vanno inserite le ore lavoro dedicate all’attività in azienda da altri soggetti, suddivisi in:
  - senza rapporto di lavoro subordinato (coadiuvanti familiari),

- con rapporto di lavoro subordinato (impiegati o operai) a tempo indeterminato o determinato,
- contoterzisti.

La determinazione delle ore di lavoro prestato dal soggetto richiedente la qualifica viene effettuata **al netto** delle ore dichiarate svolte da altre figure.

- L'esercizio di regolare attività agricola da almeno un anno: il soggetto deve esercitare la sua attività di imprenditore agricolo nell' azienda da cui acquisisce tempo e reddito dal lavoro agricolo da **almeno un anno**, dimostrabile dall'apertura del fascicolo (data inizio in scheda persone) o in alternativa da documentazione attestante almeno un'annualità fiscale.

- Il reddito agricolo dichiarato 'compenso dell'amministratore': vanno indicati i compensi di amministratore in società agricola di capitali, percepiti in qualità di presidente o consigliere del consiglio di amministrazione o in società cooperativa agricola e quelli percepiti quale socio accomandatario per le società in accomandita semplice.

I dati relativi alle colture vengono importati dal piano colturale presente in fascicolo aziendale al 10 novembre dell'anno precedente la compilazione della domanda (ad eccezione della domanda di conferma 5 ter - vedi successivo paragrafo lettera d).

Anche nel caso delle produzioni vegetali il sistema dà la possibilità al richiedente di inserire dei dati dichiarativi, attraverso l'utilizzo di specifiche funzionalità, che riguardano:

- **la superficie investita a colture specifiche o sottoposte a particolari lavorazioni e metodi di coltivazione**, per le quali in taluni casi è necessario l'inserimento in applicativo di alcuni dati aggiuntivi (es. estensione superfici dedicate): le cosiddette **'colture speciali'.** Per queste tipologie la tabella regionale ha individuato dei tempi e redditi diversi rispetto alla normale coltivazione (individuata dai codici colturali presenti in piano colturale in fascicolo).

  Di seguito si riportano alcune casistiche:

  - le produzioni ortofrutticole in serra (in ambiente non condizionato) e le produzioni ortofrutticole in serra o tunnel condizionato si differenziano in termini di tempo e reddito dalle coltivazioni in pieno campo, per cui è necessario dichiarare la superficie in domanda nell'ambito delle colture speciali;
  - i vivai nella tabella regionale sono i distinti in termini di tempo e reddito: vivai di piante da frutto, rose, vite, seminati - vivai di arbusti, piante ornamentali e fragole - produzioni vivaistiche e floricole in serre fredde - ombrai e vasetteria, floricoltura/vivaismo orticolo in serre condizionate - floricole a pieno campo, piante verdi o da fiore; in domanda è necessario riportare la superficie coltivata distinguendola nell'ambito delle colture speciali;
  - le piante ornamentali si distinguono in termini di tempo e reddito in funzione della coltivazione in pieno campo o in ambiente protetto (condizionato o non), per cui il sistema dà la possibilità di riportare le superfici distinte, in funzione della modalità di coltivazione, nell'ambito delle colture speciali;
  - le colture ortive si distinguono in tabella regionale in funzione della tipologia di raccolta (manuale o meccanizzata) e se in coltura principale o secondaria, pertanto il sistema dà la possibilità di indicare quanta superficie è destinata a raccolta meccanizzata o manuale, e nell'ambito della raccolta manuale quanto in coltura principale e quanto in coltura secondaria; *attenzione per le ortive in successione ad altre ortive non vanno considerati ulteriori tempi e i redditi rispetto a quelli già determinati per le ortive principali*;
  - l'asparago nelle tabelle regionali è distinto in bianco o verde: nel sistema va indicata nelle

colture speciali la superficie eventualmente destinata ad asparago verde;
- i radicchi a pieno campo soggetti a imbianchimento individuati in fascicolo aziendale come coltura secondaria si differenziano in termini di tempo e reddito dai radicchi in pieno campo in coltura secondaria senza imbianchimento, per cui è necessario riportare la superficie nell'ambito delle colture speciali;
- le tabelle regionali prevedono una maggiorazione di tempo per il 'fagiolo di montagna', per cui è possibile riportare la superficie destinata a tale coltura nell'ambito delle colture speciali;
- i vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP) sono distinti da quelli per uva da vino comune in termini di reddito per ettaro. Questa differenza va gestita nell'ambito delle colture speciali, indicando le diverse superfici;
- per le fungaie, al fine di ottenere la superficie complessiva è necessario specificare, nell'ambito delle colture speciali, il numero di piani e il numero dei cicli;
- per le piante officinali vanno indicate, nell'ambito delle colture speciali, le dimensioni delle superfici, qualora siano presenti processi primari annessi alla coltivazione, al fine di beneficiare della maggiorazione del 20% dei parametri di tempo e reddito indicati nelle tabelle regionali;
- per le legnose forestali va riportata la superficie che rientra nelle specifiche autorizzazioni di polizia forestale e nell'ambito delle attività dei piani di gestione e riassetto forestale di cui alle leggi regionali 52/1978 e 15/2018 art. 33 (come da nota in tabella regionale);

- **l'eventuale superficie da indicare in detrazione** (es. riduzione della superficie condotta nell'annata agraria successiva a quella di riferimento);
- **l'eventuale superficie la cui produzione viene reimpiegata in allevamento.**

Per gli allevamenti: va dichiarata la consistenza dell'allevamento riferita all'annata agraria conclusa**, calcolata nel caso degli allevamenti diversi da quelli da latte** in base alla metodologia usata nell'ambito della direttiva nitrati, DGR 7 agosto 2007, n. 2439, allegato F, aggiornato con la DGR 8 agosto 2008, n. 2217 (vedi allegato A del Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 103 del 27 luglio 2021, che ha sostituito la Tabella 1 dell'allegato B alla DGR n. 1450/2019).

Nel caso di allevamenti di suini e bovini da ingrasso condotti in **soccida**, oltre alla consistenza media annua, va indicata anche la percentuale spettante al richiedente soccidario, secondo quanto stabilito nel relativo contratto di soccida, per una corretta ripartizione del reddito da attività agricola allo stesso.

**Per gli avicoli, invece, il reddito convenzionale di natura agricola indicato nella tabella regionale dei tempi convenzionali di cui all' allegato B della DGR n. 1450/2019, sostituito dal Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 103 del 27 luglio 2021, è già quello riferito al soccidario per l'attività di allevamento svolta.**

Nel caso di qualifica riferita al **soccidante** la stessa **sarà valutata in condizione di non ordinarietà**, secondo quanto stabilito al punto 6.4 dell'allegato A alla DGR n. 1450/2019 '… *al soccidante può essere riconosciuta, per l'attività di direzione e coordinamento, una quota parte, fino ad un massimo del 10% del tempo di lavoro tabellare convenzionale determinato per le singole tipologie di allevamento, rimanendo l'altra quota utilizzabile da parte del soccidario'.*

Per le attività connesse: seguendo le indicazioni previste nella tabella 2 dell'allegato B della DGR n. 1450/2019 e nelle relative note e in funzione della tipologia di attività svolta (trasformazione, commercializzazione) vanno indicati:

- i dati quantitativi del prodotto trasformato (vinificazione, caseificazione, produzione di birra artigianale, altre);
- i dati relativi alla potenza installata (nel caso della produzione di energia elettrica da fotovoltaico) e di ettari di prodotto vegetale utilizzato (per la produzione di energia da biomassa);
- i dati relativi al prodotto commercializzato (nel caso di distributore automatico di prodotti confezionati);
- i giorni autorizzati nel caso di vendita diretta in mercati;
- nel caso di attività di vendita diretta in azienda, è necessario calcolare i tempi di lavoro per attività di produzione, trasformazione e confezionamento del prodotto e attribuire al massimo il 10 % di questo valore alle attività di vendita. Al fine di poter considerare le attività di vendita nell'ambito delle attività connesse, deve essere presente una relazione che rileva il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 4 del d.lgs. n. 228/2001):

*Vedi estratto dell'articolo 4 del d.lgs. n. 228/2001*

*…1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli…*

- per quanto riguarda la fornitura di beni/servizi connessi effettuata mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, il compilatore deve descrivere il bene/servizio prestato e quantificare il tempo dedicato e il relativo reddito agricolo ottenuto quando quest'ultima voce non sia già presente nei parametri tabellari convenzionali;
- nel caso delle attività introdotte dalla DGR n. 1450/2019, agricoltura sociale, pensionamento cavalli e pensionamento cani, va inserito il valore del tempo calcolato secondo gli indici ordinari previsti nella tabella B alla sopracitata DGR, in relazione a:
  - per l'agricoltura sociale: le giornate impiegate in attività di inserimento socio lavorativo o alle giornate impiegate in attività dell'agricoltura sociale escluse le attività di inserimento socio lavorativo per persona accolta;
  - per il pensionamento di cani e cavalli: il numero di posti animale giorno.

Il reddito verrà calcolato dal sistema sulla base delle ore indicate.

- per le attività agrituristiche il richiedente deve inserire i dati di tempo e reddito coerenti al piano agrituristico approvato (o all'eventuale domanda di variazione dello stesso);
- la produzione di substrato di coltivazione funghi (comprensiva di inoculo) in applicativo IAP è inserita fra le attività connesse e va indicato il numero di quintali prodotti.

### *b. Domanda persona giuridica (PG)*

Il comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004, estende la qualifica di IAP anche alle società, qualora nella ragione sociale sia riportata l'indicazione "società agricola" e lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- per le società di persone, almeno un socio che sia amministratore deve possedere la qualifica di IAP (nel caso di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci accomandatari);
- per le società agricole di capitali e le società agricole cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di IAP.

  Le società, di persone, capitali e cooperative, devono essere iscritte presso il Registro imprese della competente CCIAA.

  Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP **ad una sola società di capitali**.

  Non è preclusiva per la qualifica IAP della società, la previsione nello statuto di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, purché sia evidenziato nello stesso la loro strumentalità all'esercizio esclusivo delle attività agricole.

  L'esclusiva attività agricola nel caso di società viene verificata attraverso:

  - presenza nella ragione sociale (se trattasi di società di persone) o nella denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) dell'indicazione "società agricola";
  - codici attività agricole (codici ATECO), tenendo conto che per le attività connesse possono essere quelle dei settori di attività non agricole;
  - previsione espressa nell'oggetto sociale statutario dell'esclusivo svolgimento di attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c.; previsione che deve trovare riscontro nell'attività effettivamente svolta.

    Qualora siano presenti ricavi relativi a locazione od affitto dei beni agricoli, questi, affinché non costituiscano distrazione dell'esercizio esclusivo delle attività agricole (ex decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, art. 36, comma 8), non devono superare il 10 % dell'ammontare dei ricavi complessivi.

La presentazione della domanda della persona giuridica può avvenire solo **dopo** che la persona fisica apportatrice della qualifica è stata iscritta nel registro IAP, sezione ordinaria.

Nella compilazione della domanda presentata da persona giuridica viene richiesto di indicare il CUAA del richiedente e il CUAA della persona fisica apportatrice della qualifica.

### *c. Domanda ai sensi del comma 5 ter art. 1 d.lgs. n. 99/2004 (PF e PG)*

Il sistema permette la presentazione della domanda di qualifica IAP <u>in assenza di requisiti</u>, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, qualora in fase di compilazione della domanda per la persona fisica venga evidenziata l'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa.

Se il requisito assente è quello della professionalità, la domanda potrà essere presentata solamente ai sensi del comma 5 ter.

La domanda comma 5 ter contiene i soli dati anagrafici del richiedente e il suo impegno a dimostrare il raggiungimento dei requisiti entro 36 mesi dalla data di protocollazione della domanda di qualifica.

La presentazione della domanda comma 5 ter da parte della persona giuridica può avvenire solo **dopo** che la persona fisica apportatrice della qualifica è stata iscritta nell'apposita sezione 5 ter del registro IAP.

***d. Domanda conferma comma 5 ter (PF)***

Il soggetto persona fisica, al raggiungimento dei requisiti di tempo, reddito e professionalità e comunque **entro il termine dei 36 mesi dalla data di protocollazione della prima istanza**, deve presentare la cosiddetta "domanda di conferma 5 ter".

La compilazione della domanda di conferma comma 5 ter, che riporta in automatico i riferimenti della domanda iniziale, segue le modalità previste per la richiesta della persona fisica ordinaria.

In questo caso, al fine della verifica del raggiungimento del requisito di tempo e reddito, il sistema fa riferimento alla situazione del fascicolo aziendale **alla data di presentazione della domanda di conferma**. Relativamente agli eventuali redditi di natura non agricola si considerano gli elementi di reddito dell'ultima annata fiscale.

Per le persone giuridiche, invece, non è necessario presentare domanda di conferma.

In questo caso, infatti, alla "chiusura" della domanda da parte della persona fisica apportatrice della qualifica, si ha il passaggio automatico in applicativo della persona giuridica dalla sezione 5 ter alla sezione IAP del registro.

Contestualmente, nel **quadro stampe** della domanda iniziale 5 ter della persona giuridica, si apre la possibilità di procedere alla stampa del riconoscimento.

*Tutti i modelli di domanda contengono i riferimenti relativi agli obblighi previsti agli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990 che si intendono assolti all'atto della presentazione della domanda.*

*In particolare, contengono l'indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, il termine entro cui deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione e la data di presentazione dell'istanza.*

### 6.1.2 Controlli informatici in compilazione e preverifica

Il sistema, in fase di compilazione, svolge dei controlli informatici quali:

- presenza del fascicolo aziendale valido;
- compilazione di tutti i quadri obbligatori;
- accettazione del quadro delle dichiarazioni;
- iscrizione alla CCIAA da parte delle persone giuridiche;
- coerenza tra le informazioni inserite in domanda dal richiedente;
- presenza di condizione di zona svantaggiata;
- presenza indicazione relativa alle conoscenze e competenze professionali;
- non presentazione di altra domanda nel corso dell'anno;
- presenza in registro IAP della persona apportatrice della qualifica nel caso di richiesta di società;

Dopo aver effettuato i controlli sopra riportati, il sistema avvia una fase di **preverifica** del raggiungimento dei requisiti di tempo, reddito e professionalità previsti dalla normativa, utilizzando i dati presenti nel fascicolo della/e azienda/e collegata/e e quelli dichiarati in domanda.

Dall'esito di questa attività derivano diverse situazioni:

- esito positivo: il richiedente è in possesso dei requisiti richiesti e può ottenere il 'riconoscimento'. La domanda rientra in una **situazione ordinaria**.
- esito negativo: il richiedente non è in possesso dei requisiti richiesti. La domanda può comunque essere presentata ricadendo **nelle condizioni di assenza di requisiti** di tempo e/o reddito e/o professionalità (domanda comma 5 ter) o di **non ordinarietà** di tempo e/o reddito (o **extraordinarietà**).

### 6.1.3 Condizione di extraordinarietà

Qualora per particolari orientamenti produttivi aziendali l'impresa non si identifichi nell'ambito dei parametri convenzionali individuati dalla Regione, e ciò non consenta il raggiungimento dei requisiti di tempo e/o reddito richiesti per il rilascio del riconoscimento, è possibile procedere con la presentazione della domanda in condizioni di extraordinarietà.

In questo caso il richiedente presenta una relazione redatta da un professionista abilitato nel settore agrario, veterinario o forestale agroforestale, che evidenzia la non ordinarietà delle attività svolte, al fine di individuare e giustificare tempi e redditi diversi da quelli tabellari.

Per quanto riguarda il reddito da lavoro agricolo in condizione di non ordinarietà è possibile determinarlo attraverso la presentazione di un Conto economico aziendale, approvato con DGR n. 2112/2011, utilizzando l'applicativo BPOL, e della documentazione fiscale a supporto della compilazione del conto economico aziendale, secondo le istruzioni regionali.

### 6.1.4 Allegati e dichiarazioni

In fase di presentazione, il richiedente dovrà indicare gli allegati inclusi nella domanda e selezionare alcune dichiarazioni.

**Allegati**

- **marca da bollo**: nei casi in cui la richiesta del riconoscimento IAP sia presentata per fini diversi dall'ottenimento di agevolazioni fiscali e/o contributi in agricoltura è prevista la presentazione della domanda in marca da bollo; un'ulteriore marca da bollo deve essere allegata per il rilascio dell'attestazione;
- **dichiarazione congiunta diversa ripartizione del tempo**: è necessaria qualora la ripartizione proposta dal sistema sulla base del numero di amministratori (indicati nella scheda persone del fascicolo), non rispecchi l'effettiva partecipazione lavorativa del richiedente alla società e si differenzi anche da quanto rilevabile dalla visura camerale o dall'atto costitutivo. In questo caso la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 deve essere a firma di tutti i soggetti che intervengono nell'amministrazione della società e corredata dei relativi documenti d'identità;
- **dichiarazione del datore di lavoro in esito all'impegno orario effettivo corrisposto**: necessaria qualora l'esatto numero di ore di lavoro non agricolo non sia desumibile dal contratto di lavoro collettivo nazionale e/o nel contratto di lavoro individuale;
- documentazione che attesti, nel caso della **vendita diretta in azienda dei prodotti**, il rispetto

delle condizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 4 del d.lgs. n. 228/2001;

- nel caso di valorizzazione in domanda delle **colture 'legnose forestali'**, specifiche autorizzazioni di polizia forestale e nell'ambito delle attività dei piani di gestione e riassetto forestale di cui alle leggi regionali 52/1978 e 15/2018 art. 33;
- in presenza di indicazione di ore di lavoro apportate da altri soggetti impegnati in azienda, **dichiarazione che individua i diversi soggetti e dettaglia il tipo di rapporto lavorativo e il numero di ore svolte**;
- altri eventuali.

In caso di extraordinarietà, oltre alla documentazione sopra elencata, dovranno essere allegati:

- relazione redatta da professionista abilitato del settore agroforestale: necessaria per motivare tempi di lavorazione diversi da quelli convenzionali indicati nelle tabelle regionali e calcolarne gli effetti;
- conto economico aziendale di cui alla DGR n. 2112/2011, firmato dal richiedente e da un tecnico abilitato, con relativa relazione esplicativa: vanno compilati sulla base delle indicazioni della Regione del Veneto per calcolare il reddito da attività agricola in situazioni di extra ordinari età;
- documentazione fiscale a supporto della compilazione del conto economico aziendale (DGR n. 2112/2011) secondo le istruzioni regionali.

**Dichiarazioni**

La domanda contiene una serie di dichiarazioni che devono essere espressamente accettate, tenendo presente che la responsabilità della compilazione della domanda ricade in capo al sottoscrittore della stessa.

## 6.2 PRESENTAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

### 6.2.1 Presentazione tramite il CAA mandatario

I soggetti che hanno già conferito mandato ad un CAA per la gestione del proprio fascicolo aziendale possono avvalersene per la presentazione e la registrazione della domanda di accertamento dei requisiti per l'ottenimento della qualifica IAP.

I soggetti che invece non aderiscono ad un CAA, ma desiderano avvalersene per la registrazione della domanda, devono preventivamente conferire mandato al CAA medesimo.

Nella domanda andrà selezionata la dichiarazione: '*Dichiara di aver conferito mandato di rappresentanza al Centro di Assistenza Agricola abilitato per la presentazione della presente domanda e che è a conoscenza che lo stesso CAA è tenuto ad assicurare al sottoscritto la partecipazione al procedimento'.*

Il CAA mandatario verifica:

1. la costituzione/aggiornamento del fascicolo del produttore;
2. la corretta compilazione della domanda attraverso l'applicativo IAP;
3. il corretto caricamento da sistema dei dati da fascicolo.

### 6.2.2 Presentazione in proprio o tramite soggetto delegato (SD)

I soggetti richiedenti possono, previa verifica dell'avvenuta costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, compilare e presentare la domanda di accertamento dei requisiti IAP personalmente o tramite soggetto delegato, mediante l'applicativo informatico messo a disposizione dall'AVEPA nel sito internet (IAP), tramite l'accesso all'applicativo della gestione utenze applicativi e restrizioni sui dati (GUARD) con le credenziali SPID o della Carta di Identità Elettronica.

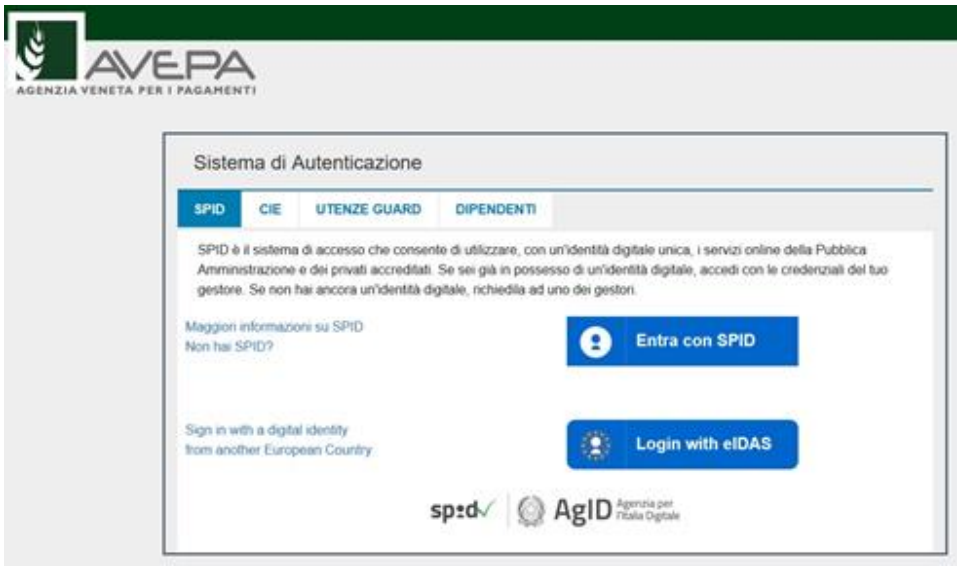


A conclusione della fase di registrazione in GUARD, le credenziali SPID o CEI consentono di accedere agli applicativi AVEPA, selezionando dal menu principale 'Applicativi' la voce 'Accesso agli applicativi AVEPA'.

Il Manuale per la registrazione in GUARD è presente nel sito web istituzionale dell'Agenzia.

Qualora la domanda di riconoscimento della qualifica IAP sia compilata e presentata tramite un soggetto delegato, il produttore deve conferire la delega che deve essere firmata in originale, caricata in GUARD e custodita dal soggetto delegato.

Il modulo da selezionare in GUARD per la compilazione e presentazione della domanda di accertamento dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale ha il seguente codice: "IAP".

Per il conferimento della delega può essere utilizzato il modello presente nel sito dell'AVEPA all'interno del menu 'Applicativi'.

La domanda, sottoscritta dal richiedente e completa di allegati, deve essere fatta pervenire al soggetto detentore del fascicolo aziendale o allo Sportello unico agricolo competente per provincia per la registrazione a sistema.

### 6.2.3 Presentazione tramite CAA riconosciuto ai sensi della DGR 956/2010 della domanda in condizioni extra ordinarietà

La Regione ha previsto la possibilità che un soggetto possa presentare una domanda in condizioni di extraordinarietà tramite un **CAA mandatario riconosciuto ai sensi della DGR 956/2010**.

*Sono considerati Centri assistenza agricola riconosciuti ai sensi della DGR 956/2010 i CAA che presentano i seguenti requisiti:*

1. *"i CAA siano quelli operanti nel territorio della Regione del Veneto che, ottenuta la prescritta autorizzazione ai sensi del DM 27 marzo 2008, siano in possesso di almeno 1000 mandati per la gestione del Fascicolo aziendale da parte di soggetti iscritti all'Anagrafe del Settore Primario;*
2. *detti CAA debbano presentare alla Regione una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'art. 5 del citato DM, per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio della propria attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari a Euro 2.000.000,00;*
3. *sia garantita la presenza presso ogni sede CAA in cui viene svolta l'attività oggetto del presente provvedimento di un congruo numero di addetti in possesso di adeguata formazione professionale ed esperienza sulla base dei criteri che saranno definiti con successivo provvedimento;*
4. *sia garantita la protocollazione, secondo le procedure di gestione dei flussi documentali e protocollo informatico, delle comunicazioni relative alle procedure gestite dai CAA …'.*

Questa modalità prevede l'abbreviamento dei tempi previsti per l'esecuzione dell'istruttoria per il riconoscimento dei requisiti.

Infatti, in questo caso spetta al CAA la verifica della completezza documentale, la compilazione della checklist di controllo e relativa stampa che verrà allegata alla domanda.

La verifica riguarda:

- la presenza della firma del titolare/legale rappresentante;
- la presenza della fotocopia del documento di identità valido;
- la presenza degli allegati dichiarati in domanda;
- la sottoscrizione della relazione di extra ordinarietà (parametro tempo) da parte un tecnico abilitato del settore agroforestale;
- la conformità del conto economico aziendale presentato al modello approvato con DGR 2112/2011;
- la sottoscrizione del conto economico aziendale da parte di un tecnico abilitato;
- la sottoscrizione del conto economico aziendale da parte del richiedente;
- la corrispondenza fra i dati inseriti nel conto economico aziendale e quelli contenuti nella documentazione fiscale allegata;
- la presenza di una relazione tecnica che esplicita i contenuti del conto economico aziendale.

### 6.2.4 Registrazione della domanda

La domanda sottoscritta deve essere corredata della documentazione prevista.

<u>In caso di presentazione della domanda avvalendosi dei CAA</u>

In caso di ordinarietà e di domanda presentata ai sensi del comma 5 ter dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004, il CAA mandatario provvede a registrare la domanda nell'applicativo IAP.

<u>In caso di presentazione della domanda da parte del richiedente o soggetto delegato</u>

La domanda, sottoscritta e completa di fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido e relativi allegati, dovrà pervenire a mezzo PEC, raccomandata A/R o consegnata a mano (di persona o tramite terzi) allo Sportello unico agricolo competente per provincia di residenza/sede legale o al CAA detentore del fascicolo aziendale che provvederanno alla registrazione.

Le domande in condizione di extraordinarietà vanno presentate all'AVEPA sede centrale o agli Sportelli unici agricoli.

In quest'ultimo caso, lo Sportello unico agricolo procede alla registrazione della domanda in applicativo IAP ed al suo tempestivo invio, con tutta la documentazione allegata, alla Sede Centrale - Area tecnica competitività imprese - Ufficio Attività in delega per la successiva fase istruttoria.

Con il ricevimento e la registrazione di ogni singola domanda si intende avviato il procedimento amministrativo e pertanto deve essere costituito il fascicolo relativo alla domanda.

## 6.3 COSTITUZIONE DEL FASCICOLO DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO IAP

Per ciascuna domanda e relativa documentazione allegata, il competente ufficio del CAA o dello Sportello unico agricolo deve costituire apposito "fascicolo cartaceo della domanda".

Tale fascicolo deve essere strutturato in modo tale da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi e deve recare sulla copertina i seguenti dati:

1. nominativo e CUAA del dichiarante;
2. indicazione tipologia della domanda di riconoscimento IAP;
3. numero della domanda.

Il fascicolo della domanda deve contenere la seguente documentazione:

- originale della domanda di riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale debitamente sottoscritta e datata, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
- allegati alla domanda secondo la normativa di riferimento;

  in alternativa, qualora l'invio sia avvenuto tramite PEC, i documenti informatici sottoscritti dal richiedente con firma digitale vanno archiviati secondo modalità previste per tale documentazione (fascicolazione);
- checklist relativa alla fase di ricevibilità e di rilascio;
- attestazione di conformità (solo se il fascicolo di domanda è presso il CAA);
- copia firmata per ricevuta del documento di riconoscimento qualifica IAP o attestazione presentazione domanda 5 ter.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'anno successivo a quello del rilascio (art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 99/04 così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2005).

I fascicoli sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli con un preavviso massimo di 48 ore.

In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione, i fascicoli devono essere conservati fino all'effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva e all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

Le modalità di archiviazione e conservazione dei fascicoli di domanda seguono quanto previsto dalla vigente convenzione siglata fra CAA e AVEPA.

## 6.4 RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA IAP E REGISTRO IAP

L'attività istruttoria dell'accertamento dei requisiti della qualifica IAP si conclude:

- per le domande ordinarie, per quelle presentate ai sensi del comma 5 ter e per quelle presentate da persona giuridica, entro 10 giorni dalla data di registrazione delle stesse;
- per le domande in extra ordinarietà, entro 60 giorni dalla data di registrazione della domanda.

  Qualora sia necessario procedere ad una richiesta di integrazioni da parte della Sede centrale dell'AVEPA, viene concesso al richiedente il termine di 15 gg per produrre la documentazione mancante. In questo caso si sospendono i termini che riprendono a decorrere dal momento dell'acquisizione della documentazione.
- per le domande in extraordinarietà presentate avvalendosi dei CAA riconosciuti ai sensi della DGR 956/2010, entro 45 giorni dalla data di repertoriazione.

  Superati questi termini, in assenza di provvedimento da parte dell'Amministrazione procedente, l'istanza si considera accolta. Qualora, però, venga riscontrata l'insufficienza o l'incompletezza della documentazione allegata all'istanza, formalizzata con una richiesta di integrazione documentale, si applicano i termini ordinari di conclusione del procedimento decorrenti dalla data di ricevimento dell'integrazione richiesta (60 giorni).

### 6.4.1 Riconoscimento persona fisica:

L'operatore dell'AVEPA o del CAA verifica la presenza:

- della sottoscrizione della domanda da parte del richiedente
- del documento d'identità in corso di validità
- degli allegati dichiarati

e compila la relativa checklist (**allegato A1** per la parte riguardante l'elenco dei controlli eseguiti in fase di ricevibilità).

Quindi procede con l'attivazione dei processi del riconoscimento e dell'iscrizione nell'apposito registro IAP. Conclusi i controlli informatici, l'operatore compila la relativa checklist (**allegato A1** per la parte riguardante l'elenco dei controlli eseguiti in fase di rilascio).

Provvede poi alla stampa del documento di riconoscimento della qualifica IAP, riportante la durata dello stesso e il numero d'ordine nel registro IAP. Tale documento è sottoscritto dal responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 12.02.1993 n. 39 recante norma in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

Al responsabile della struttura operativa del CAA spetta la compilazione della parte relativa **all'attestazione di conformità** (**allegato A1**).

In caso di **domanda comma 5 ter** viene attivata l'iscrizione nell'apposita sezione del registro IAP e la stampa del certificato dell'avvenuta presentazione della domanda, con l'indicazione del termine entro il quale il soggetto deve dimostrare l'avvenuto raggiungimento dei requisiti richiesti e presentare la domanda di conferma (anche in questo caso verrà compilata la relativa checklist - **allegato A1**).

Copia del documento di riconoscimento della qualifica IAP o dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda comma 5 ter, firmata del richiedente per ricevuta (con data consegna), va conservata nel fascicolo di domanda.

In caso di domande in condizione di **extraordinarietà**, l'istruttoria di merito compete alla Sede centrale - Area tecnica competitività imprese - Ufficio Attività in delega.

*omissis*

### 6.4.2 Riconoscimento persona giuridica

Subito dopo all'avvenuto accertamento dei requisiti IAP in capo alla persona fisica, può essere rilasciato il 'riconoscimento' della persona giuridica nella cui compagine sociale è inserito il soggetto IAP.

Nel caso in cui il soggetto sia inserito nella sezione ordinaria del 'registro IAP', si avrà l'iscrizione della persona giuridica nella medesima sezione.

Nel caso in cui la persona fisica sia iscritta nella sezione comma 5 ter, si avrà il rilascio di apposita dichiarazione di presentazione della domanda ai sensi del comma 5 ter e relativa iscrizione nell'apposita sezione del registro IAP della persona giuridica.

L'iscrizione definitiva della persona giuridica in registro avviene quando la persona apportatrice di qualifica presenta domanda di conferma comma 5 ter dimostrando di aver raggiunto i requisiti previsti.

Tale iscrizione è subordinata alla verifica che la persona fisica, apportatrice di qualifica e riconosciuta IAP, sia ancora presente, con ruolo compatibile, nella 'scheda persone' del fascicolo aziendale della persona giuridica

Contemporaneamente il sistema rilascia il riconoscimento a entrambe le persone (fisica e giuridica).

*Qualora, nei termini previsti dalla normativa il richiedente persona fisica non proceda alla presentazione di domanda di conferma, il sistema provvederà automaticamente alla archiviazione dell'istanza sia del richiedente persona fisica sia della persona giuridica collegata.*

## 7 *omissis*

## 8 *omissis*

## 9 *omissis*

**Allegato A1**

**DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE DELLA QUALIFICA IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE**

**CHECKLIST**

CAA/SPORTELLO UNICO AGRICOLO _____

Struttura operativa di _____

CUAA _____

Richiedente_____

ID. domanda _____ del _____

Repertoriazione n. _____ del _____

**ELENCO DEI CONTROLLI ESEGUITI IN FASE DI RICEVIBILITÀ**

| DESCRIZIONE | SI | NO |
|---|---|---|
| Presenza della firma del titolare/legale rappresentante | | |
| Presenza della fotocopia del documento di identità valido | | |
| Verifica della presenza degli allegati dichiarati presenti in domanda | | |
| Eventuali note _____ | | |

Data _____

Nome e cognome dell'operatore _____

Firma dell'operatore _____

**ELENCO DEI CONTROLLI ESEGUITI IN FASE DI RILASCIO**

| DESCRIZIONE | ESITO |
|---|---|
| Verifica dell'avvenuta registrazione nell'apposita sezione del registro IAP | |
| Stampa e consegna del riconoscimento/attestato al richiedente | |
| Raccolta firma del richiedente per ricevuta con data consegna del riconoscimento/attestazione della qualifica IAP (da conservare nel fascicolo di domanda) | |

Data _____

Nome e cognome dell'operatore _____

Firma dell'operatore _____

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (solo per i CAA)

| |
|---|
| CAA: |
| Struttura operativa di: |
| Il Responsabile: |

## ATTESTA

| |
|---|
| - che le attività di registrazione e di fascicolazione della domanda di accertamento dei requisiti per la qualifica IAP sono state svolte secondo le specifiche disposizioni dell'AVEPA |
| - che si è proceduto all'identificazione del richiedente preliminarmente alla presentazione della domanda di riconoscimento IAP |
| - che i controlli automatici di congruità si sono svolti regolarmente |
| - che sono stati eseguiti i controlli indicati nella checklist |
| - che il fascicolo aziendale del richiedente è stato costituito/aggiornato |
| Data di compilazione _____ |
| Firma responsabile della Struttura operativa _____ |

**Allegato A2** *omissis*

**Allegato A3** *omissis*

**Allegato A4** *omissis*

**Allegato A5** *omissis*